

- * fallimento SOCIETA' SPORTIVE
- * insolvenza nell'ATTIVITA' SPORTIVA
- * rapporto tra ricorso per
AMMINISTRAZIONE NON CONTROLLATO
E FALLIMENTO D'UFFICIO



N. 22/08 SENT.
 N. 610/04 R.G.AC.
 N. 388 CRON.
 N. 59 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Reggio Calabria composta dai Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) Dr. Giovanni STAGLIANO' | Presidente rel. |
| 2) Dr. Franco GRECO | Consigliere |
| 3) Dr. Concettina EPIFANIO | Consigliere |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 610/2004 RGAC, vertente

tra

L.E. e B.V.
 ..., quest'ultimo in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Srl G', rappresentati e difesi, per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Gabriele D'Ottavio, presso il cui studio in Reggio Calabria eleggevano domicilio;



[Handwritten signature]



Spa BASKET VIOLA, in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Rizzo, per procura in calce all'atto d'appello;

Appellanti

e

FALLIMENTO Spa BASKET VIOLA, in persona del Curatore, rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. G. Carlo Grillo, presso il cui studio in Reggio Calabria eleggeva domicilio;

Appellato

S. G. 2007

Appellato contumace

Conclusioni delle parti

All'udienza del 27.9.2007, gli Avv.ti D'Ottavio, Rizzo e Daniela Grillo, quest'ultima per delega dell'Avv. G. Carlo Grillo, così precisavano le rispettive conclusioni;

L'Avv. Rizzo per la Spa Basket Viola: "Voglia l'Ecc.ma Corte annullare o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta, annullare o revocare il



fallimento dichiarato con la sentenza del 23.12.97 con ogni ulteriore statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze”;

L'Avv. D'Ottavio per il ^{LB.} J. e il ^{B.V.} B.: “Conclude per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'atto d'appello ed aderisce alle conclusioni della Basket Viola”;

L'Avv. Grillo per la Curatela Fallimentare: “Voglia l'Ecc.mo Collegio, preliminarmente, revocare la propria ordinanza emessa il 19.5.2005 con la quale è stata ammessa, in quanto ritenuta indispensabile ai fini del decidere ed utile ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, la prova testimoniale richiesta dall'appellante Basket Viola, per la prima volta, con l'atto d'appello; conseguentemente ritenere inutilizzabile ai fini del decidere la prova delegata raccolta in atti. Nel merito, in ogni caso e comunque, voglia rigettare, perché inammissibili ed infondati, i separati appelli, successivamente riuniti ed originariamente promossi, rispettivamente, dalla Basket Viola Reggio Calabria Spa e dai signori Dr. ^{L.B.} e ^{V.B.} Rag. Vincenzo e Gesam Srl; il tutto, previa integrale conferma dell'appellata sentenza, con vittoria di spese ed onorari da porsi a carico delle parti appellanti, ciascuna per quanto di propria ragione”.

Svolgimento del processo

La Spa Basket Viola, con domanda depositata in data 13.6.97 sollecitava al Tribunale di Reggio Calabria l'ammissione alla procedura d'amministrazione controllata, sostenendo di non essere momentaneamente in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ed esponendo le ragioni delle difficoltà. Proponeva un programma di risanamento che prevedeva la cessione dell'impianto





sportivo costruito in Reggio Calabria, fraz. Modena, con arredi ed attrezzature oggetto di contratti di leasing ancora in corso, e il recupero d'ingenti somme ^{relativa} ~~devante~~ ad alcune vicende giudiziarie in via di definizione, evidenziando la postergazione di crediti da parte dei finanziatori per un ammontare di £ 3.500.000.000.

Il Tribunale disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica volta ad accertare la regolare tenuta della contabilità e l'idoneità del programma di risanamento esposto dall'istante.


La relazione veniva depositata in data 20.12.96.

Proprio nella stessa occasione, la Società revocava la domanda d'amministrazione controllata, sostenendo il superamento della crisi di liquidità, conseguente alla rinuncia da parte di soci finanziatori per crediti ammontanti a £ 6.855.500.107; alla deliberazione dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria che aveva deciso l'acquisto del complesso sportivo, con il conseguente accollo dei mutui e dei contratti in leasing; alle trattative in corso per cedere ad altro imprenditore una consistente parte delle azioni per un ammontare di £ 6.000.000.000.

Il Tribunale, pur prendendo atto della revoca, riteneva non raggiunta la prova del superamento dello stato di insolvenza e, ordinando la comparizione del rappresentante legale della società, dava inizio d'ufficio alla procedura prefallimentare, al fine dichiarato d'accertare l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

La procedura si trascinava, d'udienza in udienza, per ben dodici mesi, fino a quando il Tribunale, con pronuncia depositata in data 23.12.97, dichiarava il fallimento della Spa Basket Viola.

Con atto di citazione notificato in data 19.12.98, la società fallita proponeva formale opposizione; altra opposizione proponevano



... e V. B. ..., quest'ultimo in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Srl G. ...
Interveniva nel giudizio, in via adesiva, ... S. G.
Resisteva la Curatela.

Con pronunzia n. 1131/2004, depositata in data 13.7.2004, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava le opposizioni e condannava gli opposenti al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale pronunzia, proponevano tempestivo gravame, con separati atti di citazione, il L. ..., il B. ..., in proprio e nella qualità, e la Spa Basket Viola, in persona del legale rappresentante.

La Curatela fallimentare si costituiva nel giudizio ed insisteva per il rigetto d'entrambi i gravami.

I due appelli venivano riuniti.

La Corte accoglieva la richiesta di prova testimoniale proposta dalla Spa Basket Viola.

Precisate dalle parti, come in epigrafe, le conclusioni, all'udienza del 27.9.2007 la Corte riservava la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 Cpc-


Motivi della decisione

La Spa Basket Viola deduce due articolati motivi:

- Inammissibilità, nella fattispecie, della pronunzia "d'ufficio" del fallimento;
- inconfigurabilità oggettiva dello stato di insolvenza.

Il L. ... e il B. ..., in proprio e nella qualità, deducono, invece, la presunta erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui li condannava entrambi, in solido con la società fallita, alla refusione delle spese in favore della Curatela.





Risulta evidente la necessità di concentrare, preliminarmente, l'attenzione sul gravame proposto dalla società fallita.

Sostiene questa ultima, in ordine al primo motivo del gravame, che il Tribunale, procedendo "ex officio" alla dichiarazione di fallimento, a seguito di un'istruttoria prefallimentare protrattasi per molti mesi, sarebbe incorso in un grave errore giuridico.

Il discorso deve muovere dalle circostanze storicamente acquisite negli atti di causa, a partire dalla richiesta d'ammissione alla procedura d'amministrazione controllata, formulata dalla società con ricorso depositato in data 13.6.96.

La Basket Viola, in tale occasione, denunciava la propria temporanea impossibilità ad adempiere alle obbligazioni in scadenza, esponendo le ragioni di tale situazione e proponendo un programma di risanamento, che il Tribunale, correttamente, sottoponeva all'esame di un qualificato CTU al fine di rilevarne la praticabilità, previo controllo della regolarità dei bilanci allegati all'istanza.

Il giudizio del CTU risultava favorevole.

Ad eccezione, infatti, di lievi irregolarità formali nella redazione del bilancio, completamente trascurati (correttamente) dal Tribunale nelle successive fasi processuali e mai tenute in considerazione ai fini della pronuncia fallimentare, il CTU rilevava la concreta praticabilità del piano, suggerendo alcune prescrizioni e concludendo per la "risanabilità" della società.

Coeva al deposito della CTU era l'iniziativa della società che sollecitava la revoca della richiesta d'amministrazione controllata, con istanza depositata in data 2.12.96.

A mezzo di tale istanza, la Società affermava d'aver superato le proprie temporanee difficoltà, avendo ottenuto la rinuncia al credito



da parte di soci finanziatori per importo rilevante, avendo raggiunto con la Provincia di Reggio Calabria l'accordo per la cessione dell'impianto sportivo ed avendo avviato trattative per l'ingresso nella struttura societaria di un nuovo soggetto, destinato ad apportare un ingente aumento di capitale. Depositava, successivamente, documentazione comprovante la moratoria concessa dai principali creditori.


Il Tribunale prendeva atto della revoca della domanda, ma ritenendo carente la prova in ordine al superamento "del riconosciuto stato di incapacità a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte", ordinava la comparizione del rappresentante legale della società a sensi dell'art. 15 L.F. per verificare "se ricorressero gli estremi per la dichiarazione di ufficio del fallimento della società".

In data 23.12.97 veniva depositata la sentenza dichiarativa di fallimento.

Gli odierni appellanti proponevano opposizione, contestando in diritto e in fatto, le motivazioni della pronunzia e il Tribunale, con la sentenza oggi gravata, la rigettava sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- esisteva esplicito riconoscimento da parte della stessa società di non poter ulteriormente operare e d'essere nella impossibilità di far fronte ai propri impegni;
- tale situazione consentiva di ipotizzare una situazione di insolvenza che era rimasta conclamata all'esito della procedura prefallimentare, non essendosi concretato alcuno degli effetti positivi ipotizzati nell'istanza di revoca;
- non era stato dimostrato, all'atto della presentazione della revoca, il superamento della situazione debitoria;



 l'esistenza dell'insolvenza risultava ampiamente confermata dall'evoluzione della procedura, laddove, aggiungendo ai crediti ammessi anche quelli ancora sub iudice, ma certamente fondati, sarebbe stata raggiunta la soglia di un ammontare di € 25.386.236,34 oltre interessi, a fronte di un attivo di appena € 1.085.341,91;

- ricorreva "il dovere" del Tribunale di pronunziare il fallimento a sensi dell'art. 8 della legge Fallimentare, e rientrava nei poteri del Tribunale la facoltà di confermare la sentenza anche alla luce degli ulteriori sviluppi della procedura.

Osserva la Corte che le censure mosse dalla società appellante, sia in punto di fatto che in diritto, appaiono ampiamente fondate.

L'art. 8 del RD 267/42 recita testualmente: *"Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento"*

Il fallimento, oltre all'ipotesi sopra indicata, può essere dichiarato d'ufficio dal Tribunale competente nei casi contemplati espressamente dalla legge (art. 162, 163, 175, 181, 192, 193) e quando il Tribunale stesso venga comunque a conoscenza dello stato di insolvenza di un imprenditore (art. 6 L.F.).

E' opportuno, a questo punto, soffermarsi sulla procedura d'ammissione all'amministrazione controllata.

Sulla scorta delle disposizioni contenute nell'art. 188 L.F., il Tribunale esamina la proposta sotto il profilo della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda: qualità d'imprenditore del richiedente; sussistenza del requisito condizionante della temporaneità dell'insolvenza; sussistenza, riguardo all'imprenditore, dei requisiti previsti dall'art. 160, e, riguardo all'impresa, della



comprovata possibilità di un suo risanamento; valuta se il debitore sia meritevole del beneficio, in relazione alle cause che hanno provocato la temporanea insolvenza ed alla sua condotta. Se ritiene che non sussistano le condizioni stabilite dalla legge o che il debitore non sia meritevole d'essere ammesso al beneficio dell'amministrazione controllata, il Tribunale dichiara la domanda inammissibile e, previa audizione del debitore, procede alla dichiarazione di fallimento, anche se tale automatico effetto non appare espressamente richiamato nell'articolo prima citato.

Tre sono, di conseguenza, i presupposti per la dichiarazione d'ufficio del fallimento:

- che il creditore non sia meritevole del beneficio;
- che sussista, e sia conclamato, lo stato di insolvenza;
- che non sia ipotizzabile un concreto risanamento dell'impresa.

Tutti i presupposti che precedono non appaiono riscontrabili nel caso di specie.

In ordine al primo non è dato neppure di soffermare l'attenzione, non essendo stato ipotizzato dal Tribunale.

In ordine al terzo sussiste addirittura circostanza contraria, avendo il CTU riconosciuto la praticabilità, sia pure attraverso opportune cautele, del risanamento della Basket Viola sulla scorta del piano esposto in seno alla domanda introduttiva.

Va rilevato, al riguardo, che di tale consulenza, correttamente disposta dal Tribunale, non esiste riferimento alcuno nella sentenza dichiarativa di fallimento e nella successiva sentenza che è oggetto del presente gravame.

Trattasi di un'omissione scarsamente comprensibile sul piano giuridico, che investe uno dei punti salienti della fattispecie. Nulla vietava, per altro, al Tribunale di disattendere le conclusioni del



A handwritten signature or set of initials, possibly "R", written in dark ink at the bottom right of the page.

proprio consulente, ma sarebbe stato necessario che siffatte conclusioni fossero oggetto d'approfondito esame critico, con esposizione esaustiva delle ragioni per le quali si riteneva di non accoglierle.

L'assoluta omissione d'ogni riferimento costituisce un gravissimo difetto della sentenza.

Il profilo che precede incide profondamente sul secondo dei presupposti sopra richiamati. La concreta possibilità di risanamento dell'impresa dimostrava l'inesistenza di un conclamato stato d'insolvenza e il ricorrere di una situazione di temporanea difficoltà economica, suscettibile di superamento.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, la sentenza dichiarativa e la sentenza oggi impugnata, che ne conferma pedissequamente le motivazioni (tranne che per un aspetto che dovrà essere esaminato) afferma che lo stato d'insolvenza era stato addirittura confessato dalla società istante ed era stato confermato dalla mancata dimostrazione di avere superato nelle more della procedura ogni difficoltà.

Trattasi d'affermazioni che la Corte non può assolutamente condividere.

La richiesta d'ammissione alla procedura d'amministrazione controllata non può, per sua stessa natura, contenere alcuna "confessione" in ordine all'esistenza di uno stato di insolvenza: la stessa natura dell'atto presuppone l'esistenza di uno stato momentaneo di sofferenza, superabile (secondo il punto di vista del richiedente) attraverso un piano di risanamento da porre in atto nel corso della procedura.



Utilizzare la richiesta al fine d'affermare che la stessa società richiedente avrebbe riconosciuto la propria decozione è pretesa assolutamente inaccettabile.

Il secondo punto merita alcune considerazioni.

Il Tribunale, evidentemente, lo introduce al fine di rigettare la richiesta di revoca della prima istanza, sia pure senza l'ausilio di una motivazione idonea.

Sarebbe assurdo, infatti, pretendere il risanamento dell'impresa prima ancora dell'ammissione e dell'espletamento della procedura d'amministrazione controllata, che è lo strumento deputato a conseguire proprio tale risultato.

Appare opportuno, a questo punto, ritornare i principi che regolano la procedura di amministrazione controllata.

Il Tribunale, come sopra già evidenziato, ha il dovere d'esaminare la richiesta alla luce delle risultanze conseguite nel corso della fase preliminare della procedura e, principalmente della comprovata possibilità di risanamento dell'impresa, ove abbia superato ogni problema in ordine all'idoneità dell'imprenditore d'essere ammesso al beneficio.

Deve, pertanto, stabilire se sussista il requisito condizionante della temporaneità dell'insolvenza e quello della comprovata possibilità di risanamento dell'impresa.

Se la risposta a tali quesiti è negativa, deve rigettare l'istanza e procedere, secondo quanto insegna la giurisprudenza, alla dichiarazione di fallimento.

Un passaggio, tuttavia, appare imprescindibile: l'eventuale condizione d'insolvenza, non riferibile a temporanee difficoltà, deve essere *pacificamente desumibile dalla*



R

documentazione prodotta o dagli accertamenti tecnici conseguenti.

Ne consegue che il Tribunale può rigettare la domanda e procedere, conseguentemente, alla dichiarazione di fallimento solo se lo stato d'irreversibile insolvenza risulti dall'esame della documentazione esibita e se l'asserita possibilità di risanamento appaia impraticabile.

Nel caso di specie tali circostanze non sono state acclerate dal Tribunale ed, anzi, la CTU dallo stesso disposta aveva concluso per la piena possibilità di risanamento secondo il piano prospettato dalla società, sia pure con molta prudenza e con particolari accorgimenti suggeriti dal consulente.

Va aggiunto che, in presenza di una revoca dell'istanza, al Tribunale non è concesso altra iniziativa che quella di dichiarare il non luogo a procedere, ove non risulti già provato, concretamente, lo stato di insolvenza irreversibile.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto chiudere la procedura accogliendo la richiesta di revoca o, al contrario, preso atto dello stato d'insolvenza irreversibile e l'impossibilità di un risanamento (escluse dalla consulenza in atti) avrebbe dovuto rigettare l'istanza d'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non tenere in conto alcuno la revoca di tale istanza e procedere alla dichiarazione di fallimento.

La decisione, invece, è stata la seguente: non è stata formalmente rigettata la richiesta d'amministrazione controllata e si è ritenuto, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 8 della L.F. di iniziare nei confronti della società un'autonoma procedura prefallimentare, allo scopo di verificare (secondo quanto scritto testualmente nella sentenza dichiarativa) *"il superamento dello stato di*



insolvenza, ovvero la sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione d'ufficio del fallimento “.

Siffatta procedura appare assolutamente inaccettabile sul piano giuridico.


Assolutamente erroneo è il riferimento all'art. 8 della legge fallimentare.


Questo ultimo *impone* al Giudice, che nel corso di un procedimento civile abbia acquisito elementi tali da configurare lo stato di decozione di un imprenditore, d'informare il Tribunale competente per l'avvio di una procedura fallimentare. La giurisprudenza, sia pure con numerosi tentennamenti, ha affermato che la norma va estesa anche ad altri procedimenti diversi da quello civile, ma nessuno, in dottrina e in giurisprudenza, si è mai azzardato ad affermare che la norma possa trovare applicazione nell'ambito d'altra procedura concorsuale.

La ragione è del tutto evidente, ove ci si soffermi sul fatto che la norma contenuta nell'art. 8 ha connotazione generale e non può essere richiamata nell'ambito delle procedure concorsuali, per le quali sono in vigore norme speciali che autorizzano, di volta in volta, la dichiarazione d'ufficio del fallimento, contenute negli artt. 162-163-175-181-192 e 193 della legge fallimentare.

Per tornare alla fattispecie che n'occupa, deve concludersi che il Tribunale, ove avesse accertato l'esistenza di uno stato di irreversibile insolvenza della società, avrebbe dovuto dichiarare il fallimento direttamente, senza scomodare la norma contenuta nell'art. 8 sopra richiamato.

Il richiamo a tale norma consente di affermare, senza ombra di smentita, che il Tribunale, ritenendo solo **possibile** l'irreversibile insolvenza, abbia dato inizio ad altra procedura (innaturalmente





confluita nella prima) volta ad accertare (vedi il richiamo testuale sopra trascritto) l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione d'ufficio del fallimento, procedendo (e ciò costituisce la conferma definitiva) ad una vera e propria istruzione prefallimentare, protrattasi per un periodo di dodici mesi circa, con acquisizione di documenti, audizioni, accertamenti, tutti volti ad acclarare l'esistenza dell'insolvenza.

Una procedura ibrida e confusa, nella quale il Tribunale ha assunto un'iniziativa che gli era completamente estranea: procedere ad un'istruzione prefallimentare nei confronti di una società senza che ricorressero gli estremi per l'iniziativa d'ufficio e senza la richiesta di un creditore e o del P.M.?

Il tutto, ovviamente ruota intorno al principale problema: quello relativo alla conclamata esistenza, di uno stato di decozione risultante per tabulas e non più sanabile. Circostanza, questa, che il Tribunale non aveva assolutamente acquisito, perché tale condizione non era stata riconosciuta dall'impresa, poiché non vi era alcuna istanza dei creditori e perché gli stessi accertamenti disposti dal Tribunale (e poi assurdamente ignorati) dimostravano il contrario.

Ne consegue che il primo motivo del gravame appare ampiamente fondato.

Il secondo motivo investe il presunto stato d'insolvenza della società, ferocemente negato dall'appellante ed altrettanto fermamente sostenuto dalla Curatela.

Alcune premesse s'impongono.

La prima concerne la riferibilità temporale dell'accertamento: esso deve precedere, infatti, la dichiarazione di fallimento o, quanto meno, la pronunzia del Tribunale nel giudizio d'opposizione conseguente al fallimento stesso.



La seconda attiene al concetto stesso dell'insolvenza.

Questo non può essere desunto attraverso una banale operazione contabile che metta a confronto l'attivo con il passivo societario, bensì affrontando, sulla scorta delle emergenze processuali, il problema della possibilità o meno dell'impresa di continuare ad operare sul mercato.

Torneremo sul punto.


Quel che giova ricordare è che il Tribunale ha completamente trascurato la natura della società e delle singolari caratteristiche che improntano tutte le imprese che gestiscono il fenomeno sportivo.

E' storicamente noto che **tutte** le imprese sportive, con riferimento al tempo in cui venne pronunciato il fallimento, versassero in seria difficoltà. Oggi la situazione appare formalmente diversa a seguito d'iniziative legislative specifiche, ma, sostanzialmente, non ha conosciuto miglioramenti di sorta che non rappresentino, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, accorgimenti di carattere esclusivamente contabile.

La ragione è evidente: una società sportiva non genera ricchezza sotto forma di produzione o trasformazione di beni o di servizi.

La sua permanenza sul mercato è frutto di un sottile equilibrio legato alle ingenti spese per la partecipazione alle competizioni sportive e, dall'altra parte, alle spontanee contribuzioni di soci, alla pubblicità, alle contribuzioni degli enti pubblici, alla raccolta di fondi presso i simpatizzanti, alla valorizzazione degli atleti e, solo in misura trascurabile, agli effettivi incassi conseguiti attraverso la vendita dei biglietti.

Il semplice raffronto dell'attivo e del passivo, già scarsamente indicativo nei confronti di qualsiasi impresa, risulterebbe deleterio per una società operante nel campo sportivo, con la conseguenza che



[Handwritten signature]

il fenomeno dello sport in Italia, almeno al tempo della dichiarazione del fallimento, sarebbe stato, tranne pochissime eccezioni legate alle grandi squadre, travolto.

La Curatela contesta il discorso, sostenendo che la legge non privilegia in alcun modo le società sportive: l'affermazione è formalmente esatta, ma muove su un piano del tutto teorico e trascura la realtà di un fenomeno che è stato sempre ampiamente riconosciuto.

Una società sportiva, pur in presenza di un rilevante passivo nei bilanci, può continuare a vivere, poiché la situazione contabile è legata ad evenienze proprie del mondo nel quale opera: la scoperta di un nuovo campione, la raccolta di fondi da parte dei sostenitori, le contribuzioni spontanee di un ente pubblico o di uno sponsor, la vittoria in un campionato, l'ingresso di un nuovo socio possono dall'oggi al domani modificare la situazione contabile e sono tutti fenomeni legati ad evenienze estranee alla dinamica di una qualsiasi società o impresa commerciale.

Ne consegue che lo stato d'insolvenza di una società sportiva deve essere determinato con particolare prudenza e deve conseguire ad una serie d'accertamenti che solo in minima parte possono essere legati all'aspetto contabile.

Va accertato, pertanto, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- 1) l'impossibilità di adempiere alle scadenze obbligatorie;
- 2) la possibilità di un risanamento attraverso interventi esterni;
- 3) la situazione reale debitoria.

Solo l'ultimo aspetto, tuttavia, è stato tenuto in considerazione dal Tribunale.



In ordine al primo punto sono state trascurate alcune circostanze significative, che emergevano chiaramente dalla documentazione sottoposta all'esame del primo giudice.

L'assenza, anzitutto, d'istanze di fallimento da parte di creditori insoddisfatti e l'assenza di procedure esecutive in corso.

La circostanza, ovviamente, non appariva, di per sé, determinante, ma doveva indurre a prudenza il Tribunale, poiché era chiaramente la conseguenza della fiducia di cui la società godeva e della consapevolezza dei creditori di non correre rischio alcuno.

La seconda circostanza è legata alla rinuncia del credito da parte di soci finanziatori per un ammontare di diversi miliardi.

Il terzo e più importante elemento è costituito dalla moratoria concessa dai principali creditori (gli istituti bancari) che, per loro natura poco propensi alla beneficenza, avevano in tal modo chiaramente dimostrato ed espresso la ferma convinzione d'essere anzitutto ampiamente garantiti e di confidare nelle possibilità della Basket Viola di onorare nel tempo gli impegni.

Tali emergenze, difficilmente verificabili nelle usuali procedure fallimentari, integravano un aspetto giuridico d'assoluto rilievo: la società non era in presenza di scadenze obbligatorie tali da non consentirle d'adempiere alle ordinarie obbligazioni.

L'omessa considerazione di tale situazione o, meglio, la scarsa e quasi marginale considerazione da parte del Tribunale, costituisce certamente una grave omissione nell'accertamento dello stato d'insolvenza.

Tanto più grave ed incomprensibile, ove si tenga conto della concreta possibilità di risanamento, accertata direttamente dal Tribunale attraverso la consulenza in atti, i cui risultati non sono stati oggetto d'alcuna critica.



Va aggiunto che la crisi di liquidità, che inizialmente aveva condotto alla formulazione dell'istanza introduttiva, poteva dirsi scongiurata a seguito della deliberazione dell'acquisto dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione Provinciale, destinata a far affluire un ingente capitale, senza intaccare minimamente la possibilità della società d'operare nel settore di competenza.

Si viene a toccare, a questo punto, un'altra delle caratteristiche che distinguono le società sportive dalle comuni imprese commerciali. La vendita degli impianti, per queste ultime, rappresenta "l'ultima spiaggia" e comporta la cessazione automatica della produzione; la vendita di un impianto da parte di una società sportiva non comporta in alcun modo la cessazione dell'attività, che continua a svolgersi in quella stessa struttura o in altra similare attraverso convenzione con gli enti proprietari.

Ancora due elementi dovevano essere tenuti in considerazione: l'offerta d'aumento di capitale da parte del socio Scambia Giovanni e la trattativa, giunta ormai alla fase conclusiva, per l'ingresso nella società di un nuovo socio che, acquistando un rilevante numero di azioni, avrebbe immesso nuovi capitali nella struttura.

Su tali aspetti della vicenda, per altro, si dovrà tornare nel prosieguo del discorso.

Una cosa, comunque, appare certa: al momento della dichiarazione di fallimento la società godeva di ampio credito, non era afflitta da scadenze immediate o da azioni esecutive in corso (mai citate nella sentenza impugnata), poteva ancora operare sul mercato, era in procinto di superare la crisi di liquidità, aveva i mezzi per risollevarsi economicamente come lo stesso CTU aveva riconosciuto.

Non poteva, pertanto, ravvisarsi la presenza di una situazione di decozione, tale da giustificare la dichiarazione di fallimento.



[Handwritten signature]

La sentenza impugnata evita d'affrontare i numerosi problemi che precedono e si sofferma soltanto su due precise considerazioni:

- 1) l'enorme divario tra l'attivo societario ed il passivo;
- 2) la mancata conclusione, nel tempo che precedeva la dichiarazione di fallimento, delle evenienze nelle quali confidava la società per il miglioramento o, meglio, per il superamento di ogni difficoltà.

Il primo argomento, tuttavia, cozzava contro un preciso riferimento storico, rappresentato dal fatto che, al momento della pronunzia, esisteva **sostanziale equilibrio tra le attività acquisite dal fallimento ed i crediti ammessi al passivo.**

Il Tribunale ha superato la difficoltà sostenendo che "l'accertamento dello stato di insolvenza, anche in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, pur dovendo essere compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, può essere fondato anche su fatti diversi da quelli sulla base dei quali il fallimento era stato dichiarato, purché anteriori alla dichiarazione, anche se successivamente conosciuti o desunti da circostanze non contestate dello stato passivo, avendo il giudice il potere-dovere di riscontrare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento sulla base degli atti acquisiti al fascicolo fallimentare".

Il principio, ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza, non può che essere condiviso da questa Corte, che, tuttavia, non può associarsi al governo dello stesso operato nella sentenza impugnata.

Giova, in ogni caso, sottolineare che il ricorso a tale principio suona come una sorta di ammissione da parte del Tribunale del fatto che, al momento della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza non fosse assolutamente pacifico.

Il Tribunale, nell'ottica sopra riferita, prendeva atto del sostanziale pareggio tra le attività acquisite e l'ammontare dei crediti ammessi,



ma affermava che il passivo, tenendo conto delle istanze presentate, ma sottoposte a contestazione, ammontava, in realtà ad una somma superiore ad € 25.386.236,34 e che, addirittura, sarebbe risultato, alla fine, ancora maggiore, a fronte di un misero attivo di € 2.077.383,09, al netto delle spese di procedura, senza la possibilità di liquidare ulteriori rilevanti attività.

Concludeva che "l'inconfutabile accertamento, anche sulla base di fatti conosciuti dopo la dichiarazione di fallimento, del preesistente stato di insolvenza della società privata di qualsivoglia valore le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione."

Le premesse e le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non possono essere condivise da questa Corte.

Esse, infatti, sono inficiate da errore giuridico e giungono a conclusioni assolutamente avulse dalle effettive risultanze processuali.

L'errore consiste nell'aver utilizzato, contro ogni logica e contro il costante indirizzo giurisprudenziale, crediti contestati e non ancora ammessi per far lievitare l'ammontare del passivo.


Il Tribunale, in definitiva, ha accertato l'ammontare delle passività sulla scorta di **elementi ipotetici e non attraverso il richiamo di dati certi e controllati**, anticipando di fatto una serie di giudizi e dando per scontata l'ammissione dei crediti contestati, addirittura nel medesimo importo di cui alle istanze di ammissione al passivo.

Sotto tale aspetto la sentenza non può essere assolutamente condivisa.

Ma l'errore si riflette anche sul piano sostanziale.

Dal contenuto della comparsa conclusionale della curatela, risulta che i crediti ammessi **allo stato attuale della procedura e, pertanto, a distanza di ben dieci anni dall'avvio del**





fallimento, ammontano esclusivamente a € 8.000.000 o poco più, vale a dire ad una somma inferiore di ben due terzi, rispetto alle conclusioni cui era giunto il Tribunale.

Tanto dimostra, ad abundantiam, l'errore commesso dal Tribunale nel motivare la sentenza impugnata.

Va ancora aggiunto che l'ammontare del passivo suscita diverse perplessità.

Non è certamente compito della Corte valutare il comportamento degli organi del fallimento e, in particolare, la gestione del Curatore, che è sottoposta al controllo del G. D. e del Comitato dei creditori. Emerge, tuttavia, dall'esame contrapposto delle comparse conclusionali in atti, che il passivo sarebbe stato ben inferiore se il Curatore avesse fatto ricorso al condono per i debiti fiscali. La Curatela, nel sostenerne l'impraticabilità, afferma che sarebbe stato necessario impiegare in larga misura l'attivo, con correlativo danno dei creditori. L'affermazione non convince, poiché sarebbe stato nell'interesse dei creditori escludere un concorrente privilegiato con l'impiego di una somma di gran lunga inferiore a quella di fatto ammessa successivamente.

Non convince, altresì, la mancata definizione delle procedure di leasing relative alle attrezzature dell'impianto sportivo, svendute (è il caso di dirlo) per una somma vile, laddove le stesse, se definitivamente acquisite, avrebbero certamente recato largo conforto alla massa dei creditori, trattandosi di attrezzature idonee a servire di un impianto del valore di ben 13 miliardi delle vecchie lire.

Altrettanto poco meditata è l'esclusione dall'attivo del valore del titolo societario, valutato dal CTU in 3 miliardi delle vecchie lire. Si sostiene, al proposito, che il titolo non avrebbe avuto valore reale siccome incredibile, secondo quanto stabilito dalla federazione



sportiva. La tesi non può essere condivisa, poiché, pur incredibile da società a società nell'ambito della federazione, il titolo, nel caso del fallimento, si trasforma, secondo le norme civilistiche, in un bene immateriale di sicura appetibilità.

La conclusione, a prescindere dalle considerazioni che precedono in ordine allo svolgimento della procedura (sommariamente esaminate solo alla luce dell'ammontare delle passività), è che lo stato di insolvenza non poteva essere desunto dal Tribunale sulla scorta delle emergenze derivanti dalla procedura in atti, che, alla data della pronunzia, presentava un sostanziale pareggio tra l'attivo e il passivo.

La seconda considerazione dedotta dal Tribunale per il rigetto dell'opposizione poggia sulla considerazione che nessuno degli eventi auspicati dalla società a sostegno della propria posizione economica si era verificato e che, addirittura, alcuni degli eventi auspicati riposavano soltanto sulla fantasia degli amministratori e non avevano alcun riscontro nella realtà. La Curatela si spinge oltre, affermando che la società aveva tentato di trarre in inganno il Tribunale, specie per quanto riguardava l'asserita possibilità dell'ingresso di un nuovo socio, definito in sentenza come "fantomatico".

Sono affermazioni molto forti, che, per un verso risultano storicamente infondate, mentre per l'altro sono frutto di opinione non condivisibile.

Risulta, infatti, che la prima evenienza segnalata dalla società, vale a dire la cessione dell'impianto sportivo, con il conseguente azzeramento degli ingenti mutui contratti e con l'ingresso di rilevante capitale liquido, si era perfezionata al momento della dichiarazione di fallimento e, ancor più, al momento del rigetto





dell'opposizione, avendo nel primo caso l'Amministrazione Provinciale già deliberato l'acquisto della struttura, ed avendo, nel secondo, acquistato definitivamente gli impianti.

Ne consegue che l'affermazione contenuta in sentenza risulta, almeno sotto questo aspetto, assolutamente infondata.


La seconda evenienza, che, unitamente alla prima, avrebbe risolto il problema finanziario, è stata liquidata dal Tribunale come frutto di semplice fantasia, definendo come fantomatico il presunto socio.

E' compito di questa Corte accertare se la posizione assunta dal primo giudice appaia corretta alla luce delle emergenze processuali, La risposta non può che essere negativa per due precise considerazioni.

Le trattative per l'ingresso nella società di un gruppo finanziario inglese esattamente identificato (Banca privata d'Investimenti Wisenthal & Schlumberger di Londra, che operava attraverso la società "specchio" Cromarty) e rappresentato dallo studio legale Bonaccorsi di Milano, erano state avviate ancor prima dell'inusuale procedura prefallimentare e prevedevano la sottoscrizione di un aumento di capitale già deliberato per la somma di £ 6.000.000.000. Il nuovo socio avrebbe acquisito la maggioranza delle azioni.

Le trattative non si erano svolte su un piano verbale ed ipotetico, ma trovavano sostegno in una serie di documenti, fax, lettere, scritture che erano state puntualmente esibite e che il Tribunale non solo non ha tenuto in considerazione alcuna, ma addirittura ha completamente ignorato nella propria motivazione. Le trattative, tuttavia, sembravano avere raggiunto il punto conclusivo, tanto che la società Cromarty aveva deliberato (fax del 7.11.97) l'acquisto





diretto delle azioni della Basket Viola, subordinando l'operazione, ovviamente, alla chiusura della procedura in corso (fax del 13.11.97)- La condizione imposta dalla società, prima di procedere all'acquisto, appariva legittima, in quanto il possibile acquirente giammai avrebbe versato alcuna somma, ove vi fosse stato il concreto pericolo che la stessa venisse fagocitata da una procedura concorsuale, con il conseguente fallimento d'ogni sperata conclusione.


Ed è a questo punto che si rivela un'altra sostanziale differenza tra le società sportive e quelle commerciali: l'avvio di una procedura prefallimentare nei confronti delle seconde, pur portando all'effetto di impedire, di fatto, l'accesso al credito, non comporta conseguenze devastanti, poiché permane la struttura produttiva, la possibilità di operare sul mercato, la possibilità di trovare finanziatori. Ciò non può avvenire per la società sportiva che, mancando di struttura produttiva, regge i propri bilanci sulla scorta di elargizioni di simpatizzanti e sulla pubblicità.

E' ovvio che una procedura prefallimentare allontana i possibili finanziatori e scoraggia ogni sponsor, con le conseguenze intuibili.

Ancora maggiore è la differenza ove si pensi all'avvio della procedura vera e propria: una società commerciale può confidare in un esercizio provvisorio e nella possibilità di un concordato fallimentare, attraverso l'intervento di finanziatori che, allettati da una diversa utilizzazione degli impianti, ritengano conveniente un intervento a salvaguardia degli stessi.

Non così in una società sportiva: l'unico cespite è rappresentato dagli atleti che, ovviamente, si danno a precipitosa fuga e non sono certamente rimpiazzabili con il ricorso all'ufficio di collocamento.





Anche in tale ottica avrebbe dovuto il Tribunale soffermarsi sulla documentazione esibita, onde valutarla con un'attenzione che certamente non ha creduto di usare.


La seconda considerazione, che discende direttamente dalla prima, è che il Tribunale, preso atto della documentazione esibita, avrebbe dovuto procedere, nell'ambito delle proprie competenze, ad approfondire la vicenda, per verificarne sul campo la effettiva praticabilità.


Appare assolutamente singolare che il Tribunale, pur avendo impiegato diversi mesi per condurre a termine gli accertamenti prefallimentari, si sia **completamente disinteressato** dell'aspetto più rilevante della vicenda legato alle sorti della società, liquidando con espressioni sprezzanti l'ipotesi prospettata, senza neppure soffermarsi ad esaminare la documentazione prodotta.

Appare altrettanto singolare che non abbia provveduto a convocare lo Scambia e l'Avv. Bonaccorsi, rappresentate della "fantomatica" società per gli approfondimenti del caso.

Non si sofferma la Corte sulla mancata audizione del Bonaccorsi in occasione della visita dallo stesso compiuta presso il Tribunale di Reggio Calabria: l'audizione, in quella evenienza, sarebbe stata condotta in modo irritale e, probabilmente era materialmente impossibile per l'assenza del Presidente del Collegio. Quello che sorprende è che il Bonaccorsi non sia stato **direttamente convocato dal Tribunale**, pur nella assoluta necessità di porre un punto fermo sull'aspetto più importante della vicenda.

E' per ovviare a tale omissione che la Corte, accogliendo la richiesta dell'appellante, ha ammesso la testimonianza dell'Avv. Bonaccorsi, già rappresentante, all'epoca dei fatti, della Società Cromarty.





La curatela contesta tale provvedimento, che, tuttavia, è stato adottato nel pieno rispetto dell'art. 345 cpc, avendo ritenuto questa Corte necessario ai fini della decisione, assumere quelle informazioni che il Tribunale aveva ritenuto di non dover tenere in alcuna considerazione.

Non può omettersi di rilevare la contraddittorietà della posizione assunta dalla Curatela, che, per un verso, contesta l'ammissione della prova e, per l'altro s'avvale della deposizione del Bonaccorsi per avvalorare la tesi, sostenuta anche nella sentenza, della sostanziale inesistenza d'alcuna seria trattativa.

Non è certo così.

Le dichiarazioni rese dal teste convalidano puntualmente le risultanze della documentazione a suo tempo esibita e dimostrano l'esistenza di una vera e propria trattativa per l'ingresso nella società di un nuovo socio di maggioranza, frustrata dall'esito negativo della procedura in atti.

Non è possibile determinare, a distanza di tanto tempo, se la trattativa avrebbe conosciuto uno sbocco favorevole; va detto, tuttavia, che esistevano serie indicazioni in tale senso e che un minimo di prudenza avrebbe dovuto consigliare il Tribunale ad assumere una diversa posizione, sia pure dopo avere eseguito i necessari accertamenti.

La vicenda, in realtà, è affetta da quel difetto genetico che è facilmente ravvisabile nello svolgimento dei fatti, rappresentato dalla convinzione del Tribunale, tanto granitica da non consentire smentita alcuna, che esistesse un grave ed irreversibile stato di insolvenza e che nulla avrebbe potuto salvare la società.

Atteggiamento certamente non condivisibile, alla luce di tutta la motivazione che precede.





L'ingresso del nuovo socio, infatti, avrebbe garantito, in una con la vendita dell'impianto sportivo, d'acquistare un capitale tale da raggiungere ampiamente l'ammontare delle passività concretamente accertate (non certo di quelle imprudentemente ipotizzate nella sentenza impugnata), con il conseguente risanamento della società.

Proprio quanto sostenuto nell'istanza di revoca della richiesta d'ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Non deve essere trascurato, inoltre, che il concreto risanamento della società si sarebbe potuto ottenere anche senza l'intervento del nuovo socio, secondo quanto lo stesso Tribunale aveva accertato attraverso la CTU a suo tempo disposta.

E' opportuno, per la completezza della motivazione, affrontare il problema legato all'emissione, da parte dello S. G. di un assegno di £ 6.000.000.000 in favore della Cromarty, rimasto privo di copertura.

L'argomento viene utilizzato dalla Curatela per avvalorare la tesi di un vero e proprio complotto ordito allo scopo di distogliere il Tribunale dall'inevitabile pronuncia di fallimento. Trattasi, in realtà, di una tesi ingigantita, che, se rapportata al reale svolgimento dei fatti, osservato con la doverosa pacatezza, verrebbe addirittura a confortare la tesi dell'appellante.

Il punto è il seguente: la Cromarty, per operare l'acquisto delle azioni societarie, in presenza di una situazione che creava molte ombre a causa della procedura in atti, aveva richiesto allo Scambia (che era il socio di sicura affidabilità economica) di garantire l'operazione, attraverso il rilascio di un assegno di pari importo non negoziabile.

Ai fini cui era destinato, vale a dire a garantire l'acquirente da ogni possibile pericolo rappresentato da un'evoluzione negativa della procedura, l'assegno non necessitava d'alcuna copertura, essendo





sufficiente a creare una precisa obbligazione ricadente sullo Scambia, che la società acquirente avrebbe potuto far valere in qualunque momento.

Tale circostanza, lungi dal configurare una vera e propria manovra truffaldina, messa in opera allo scopo di confondere il Tribunale, in realtà dimostrerebbe, se correttamente interpretata, che le trattative erano già giunte ad un punto molto avanzato ed avrebbero potuto conoscere un esito positivo.

L'intervento della procedura fallimentare, prima che potesse concludersi la trattativa per la vendita delle azioni, rendeva inutile la garanzia prestata e privava d'alcun valore giuridico l'assegno rilasciato, che, ovviamente, restava privo di copertura.

A questo punto possono essere tratte le conclusioni.

Il fallimento è frutto di una procedura anomala e confusa, fondata su presupposti giuridici e di fatto assolutamente inaccettabili.

Quello, anzitutto, della possibilità da parte del Tribunale, di dichiarare d'ufficio un fallimento, senza che fosse esistente una situazione evidente d'insolvenza, attraverso una procedura prefallimentare la cui iniziativa non s'apparteneva al Tribunale stesso.

Quello, infine, dell'inesistenza o della mancata dimostrazione dell'irreversibile insolvenza, ipotizzata (e mai dimostrata) nonostante l'assenza d'istanze di fallimento da parte dei creditori; l'inesistenza di procedure esecutive in atto; la rinuncia al credito da parte dei soci fondatori; la moratoria concessa dai principali creditori; la concreta possibilità di un risanamento della società, derivante dagli accertamenti eseguiti dallo stesso Tribunale.

Il rigetto dell'opposizione è frutto di una decisione affrettata e, in larga misura, giuridicamente errata.





L'errore consiste nel mancato riconoscimento del fatto che, al momento della pronunzia, esisteva sostanziale equilibrio tra l'attivo ed il passivo regolarmente ammesso, che escludeva la prova dell'insolvenza; nell'aver calcolato, ai fini dell'ammontare del passivo, debiti ancora sub iudice e non ammessi, giungendo ad un calcolo, oltretutto, estremamente errato per eccesso, rispetto al reale ammontare del passivo oggi definitivamente accertato; nell'aver affermato che gli eventi ipotizzati dalla società non si erano verificati, laddove il primo di essi (la vendita del complesso sportivo) era stato già raggiunto, mentre il secondo e più importante evento, legato all'ingresso nella società di un nuovo socio di maggioranza, con un consistente aumento del capitale (che avrebbe portato al completo risanamento della reale passività), è stato frettolosamente liquidato come operazione "fantomatica", senza procedere ad alcun accertamento ed anzi omettendo di considerare (sia pure al fine di smentirla) la documentazione a suo tempo prodotta ed oggi avvalorata dalla testimonianza assunta per decisione della Corte.

Ne consegue che il fallimento a suo tempo dichiarato deve essere, necessariamente revocato.

Passando all'esame dell'impugnazione spiegata dal Lamberti e dal Barilà, rileva la Corte che gli stessi hanno dedotto un solo motivo:

- il Tribunale avrebbe errato nel condannarli, in solido con la Spa Basket Viola, al pagamento delle spese processuali, omettendo di tenere nel debito conto il fatto che, alla prima udienza utile, gli odierni appellanti avevano rinunciato all'opposizione.

A sostegno del gravame affermano di avere proposto opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nella cui procedura rivestivano la qualifica di creditori, ritenendo che l'avvio della procedura concorsuale avrebbe impedito alla società stessa





l'iscrizione al campionato nazionale di basket. Avendo constatato che, nelle more, era stata perfezionata la cessione della società e che, di conseguenza, era possibile l'iscrizione al campionato, avevano dichiarato, alla prima udienza utile, di rinunciare all'opposizione.

Osserva la Corte che il problema, alla luce della necessaria revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, appare ormai marginale nella dialettica processuale.

Non può esimersi, tuttavia, dal ritenere motivata la sentenza nella parte in cui affermava l'irritualità della rinuncia agli atti, a sensi dell'art.- 306 cpc, per l'omessa accettazione della controparte (la Curatela Fallimentare) e per l'esistenza di riserve e condizioni.

La situazione oggi è diversa, poiché non sarebbe possibile confermare la condanna al pagamento delle spese di una parte che, pur avendo irritualmente dichiarato di rinunciare agli atti, ha visto accogliere la richiesta di revoca della sentenza di fallimento, sollecitata con la citazione introduttiva.

Ne consegue che deve essere accolta l'impugnazione ed essere dichiarata, tra le predette parti, la compensazione delle spese.

La Curatela fallimentare, viceversa, dovrà rivalere la Spa Basket Viola delle spese d'entrambi i gradi del giudizio.

p.q.m.

la Corte, uditi i procuratori delle parti nella contumacia di Scambia Gianni, definitivamente pronunciando sull'appello spiegato, con separati atti di citazione, dalla Spa Basket Viola, come in atti rappresentata, e da Le C. E. e P. V., in proprio e nella qualità, nei confronti della Curatela del fallimento della Spa Basket Viola, in persona del Curatore, avverso la





sentenza resa inter partes dal Tribunale di Reggio Calabria, n. 1131/2004, depositata in data 13.7.2004, così provvede:

- accoglie il gravame proposto dalla Spa basket Viola e, per l'effetto, previa riforma della sentenza gravata, revoca il fallimento della società appellante, pronunciato dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n.1458/97, depositata in data 23.12.97. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.-
- condanna la Curatela fallimentare al rivalere la Spa Basket Viola delle spese d'entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 17.650,00, di cui € 150 per spese, € 2500 per diritti ed € 15.000 per onorario e, quanto al secondo grado, in complessivi € 22.650,00, di cui € 150 per spese, € 2500 per diritti ed € 20.000 per onorari, oltre alle spese forfetarie, all'Iva e ai contributi di legge;
- in accoglimento dell'appello proposto dal L. ... e dal B. ..., in proprio e nella qualità, e in riforma dell'impugnata sentenza, dispone la compensazione tra le parti delle spese d'entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del
10.1.2008

IL CANCELLIERE (C1)
(Rosaria Maria Siciliano)

Il Presidente estensore



Corte di Appello di Reggio Calabria

Depositata in Cancelleria il 24 GEN, 2008

IL CANCELLIERE (C1)
(Rosaria Maria Siciliano)



Corte di Appello di Reggio Calabria

Pubblicata il 24 GEN, 2008

Il Funzionario di Cancelleria
IL CANCELLIERE (C1)
(Rosaria Maria Siciliano)